

## **Introduzione**

Il presente elaborato intende provare a fornire un contributo, in relazione all'impatto, alle ripercussioni pratiche determinate dall'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia e dei suoi correttivi<sup>1</sup>, in relazione alla fase delle impugnazioni nel processo penale.

La scelta di sviluppare tale argomento, deriva dall'esperienza maturata, in qualità di tirocinante presso la procura della Repubblica del Tribunale di Macerata.

Nello specifico, verranno trattati i profili inerenti l'assenza dell'imputato al procedimento penale a suo carico, segnatamente, gli effetti di una sentenza di non doversi procedere, emessa ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p., la nuova disciplina del giudizio d'appello ed i limiti e le eccezioni alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio in parola previsti dall'art. 603 c.p.p.

Scopo del presente lavoro è tentare di verificare, attraverso un'analisi del dato normativo, della recente giurisprudenza e dei contributi della dottrina, la rispondenza in chiave pratica, nella realtà processuale, degli obiettivi posti dalla Riforma e la compatibilità della stessa con le esigenze di assicurare il rispetto del diritto di difesa, del contraddittorio effettivo e la ragionevole durata del processo penale, garanzie di rilievo costituzionale irrinunciabili in uno Stato di diritto.

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 e ad altri interventi normativi di cui si darà conto nello sviluppo del tema oggetto di indagine.

Il primo aspetto oggetto di trattazione è l'assenza dell'imputato e le tutele poste dall'ordinamento giuridico nel caso venga accertata l'assoluta mancanza di conoscenza del procedimento. In particolare, si tenterà di analizzare i criteri che dovrebbero guidare il giudice nello stabilire se un imputato assente è a conoscenza o meno dell'esistenza del procedimento a suo carico. Successivamente, si approfondiranno gli effetti di una sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p., in relazione al rispetto o meno del principio della ragionevole durata del processo previsto dall'art. 111 comma 1 Cost.

Il secondo profilo attenzionato verte sulla regolamentazione normativa del giudizio di secondo grado a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs 150/2022. Nello specifico verranno accennate le cause che conducono all'inammissibilità dell'appello in relazione a quanto previsto dall'art 581 comma 1 *quater* c.p.p.

Sempre tramite un breve cenno, verrà affrontata la posizione dell'imputato destinatario di provvedimenti restrittivi della propria libertà personale alla luce dell'interpretazione fornita dalla recente giurisprudenza di legittimità e sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p.

E il tema del processo in assenza riguarderà proprio la fase del giudizio d'appello, in relazione all'introduzione dell'art. 598 *ter* c.p.p. e delle conseguenze in merito alla declaratoria di assenza dello stesso.

Venendo poi al punto centrale, verrà analizzata l'annosa e dibattuta questione avente ad oggetto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di seconde cure e nello specifico i limiti e le eccezioni previste, con un richiamo al ruolo delle parti processuali ed al rispetto del contraddittorio effettivo. Particolare attenzione sarà dedicata alla disciplina dell'art. 603 c.p.p., nella sua attuale formulazione, evidenziando le varie soluzioni interpretative offerte sia dalla giurisprudenza interna, che sovranazionale, in particolare dalla Corte EDU, nonché dalla dottrina.

In tal modo, si tenterà di vagliare l'attuale contenuto della disposizione, in relazione alla struttura e alle funzioni del giudizio d'appello, nonché cercando di approfondire se questo attuale modello risponda degnamente ai canoni di un giudizio di secondo grado informato al principio del giusto processo, della ragionevole durata,

oltreché all'esercizio del diritto di difesa ed all'instaurazione di un contraddittorio che non si limiti ad essere meramente formale.

Conclusa la trattazione dei due macro profili oggetto dell'elaborato, si coglierà l'occasione per analizzare compiutamente ed attraverso un ragionamento accurato, se i principi ispiratori dell'ennesima riforma del processo penale siano stati rispettati ed applicati correttamente dal legislatore delegato e quale sia poi l'impatto pratico nell'attuale contesto processuale.



## Capitolo 1

### Novità a proposito della disciplina dell'assenza

SOMMARIO: 1. Conoscenza del procedimento penale e assenza dell'imputato: premesse. – 2. Accertamento dell'effettiva conoscenza del procedimento ed il ruolo del giudice. – 3. Assenza e legittimo impedimento a comparire dell'imputato. – 4. (*segue*) e del difensore. – 5. La sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi del “nuovo” art. 420 *quater* c.p.p. e le sue conseguenze pratiche.

#### 1. *Conoscenza del procedimento penale e assenza dell'imputato: premesse.*

Il tema della conoscenza del processo è strettamente connesso a quello dell'assenza, di recente oggetto di riforma ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Esistono due tipologie di assenza dell'imputato nel procedimento penale che lo riguarda. La prima potrebbe definirsi «fisiologica» e si ha quando, in conseguenza di una conoscenza “certa” della pendenza del procedimento, l'ordinamento giuridico permette al soggetto di decidere liberamente se partecipare o meno alle varie fasi processuali dell'accertamento penale. La seconda tipologia di assenza, al contrario, assume un carattere «patologico», quando non si ha la certezza effettiva e concreta che l'imputato assente sia a conoscenza del procedimento a proprio carico. Si tratta di ipotesi che mal si concilia con il rispetto del principio del giusto processo, previsto

dall'art. 111 Cost., il quale per essere tale, dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di un effettivo contraddittorio tra le parti.

Emerge una chiara previsione normativa che cercando di ponderare la tassatività e l'interpretazione assai restrittiva delle ipotesi in cui è possibile procedere nei confronti dell'imputato dichiarato assente, nonché il rispetto del diritto di difesa e di un contraddittorio non meramente formale, ha inteso tentare di coniugare tutti i principi fondamentali che dovrebbero caratterizzare un procedimento penale giusto, inclusa la ragionevole durata dello stesso, così come previsto dall'art. 111 Cost.

Differenti sono le disposizioni che disciplinano, da un lato, le due ipotesi di assenza, gli artt. 420 *bis* e 420 *ter* c.p.p. e, dall'altro, le conseguenze pratiche, l'art. 420 *quater* c.p.p.

In questa sede ci si occuperà, nello specifico, della prima tipologia di assenza dell'imputato e si tenterà anche di approfondire in quali casi può emergere un'ipotesi di legittimo impedimento da parte dell'imputato o del suo difensore.

Nell'ambito di una riforma che tende ad accrescere il grado di efficienza del procedimento penale era impensabile non intervenire sul sistema delle notifiche con l'obiettivo di limitare le lungaggini che, tradizionalmente, lo caratterizzavano. In siffatta prospettiva è stato profondamente rivisto il titolo V del libro II del codice di rito, in modo tale da prevedere che – in linea preferenziale e prioritaria – le notifiche vadano eseguite telematicamente e, solo in via residuale, qualora non sia possibile il ricorso a tale modalità, continuino ad utilizzarsi le forme tradizionali.

Al riguardo, il novellato art. 148 comma 1 c.p.p., salvo che la legge disponga altrimenti – prescrive alle segreterie e alle cancellerie degli uffici giudiziari di effettuare le notificazioni in modalità telematica, «nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurando la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale dell'avvenuta trasmissione e ricezione».

La riforma ha cercato di bilanciare il principio della ragionevole durata del processo (sancito dall' art. 111 comma 2 Cost., e dagli artt. 6 e 13 Costituzione), con le garanzie di conoscenza dello stesso da parte dell'imputato, anche se, come si

dirà a seguire, continueranno ad operare presunzioni legali di conoscenza dell'atto che, di fatto, sacrificano l'effettiva conoscenza dello stesso.

Nel contempo sono mutati anche i protagonisti del sistema delle notifiche, poiché gli ufficiali giudiziari sono andati ad assumere un ruolo di secondaria importanza, mentre il difensore dell'imputato è diventato uno dei principali protagonisti di tale scenario, che avrà il compito di ritrasmettere al proprio assistito le notifiche degli atti, successivi al primo, diversi da quelli introduttivi del giudizio.

Tuttavia, la riforma offre un quadro composito, dal momento che si sovrappongono discipline differenti a seconda della tipologia dell'atto e dei soggetti coinvolti nella notifica<sup>1</sup>.

Preliminarmente occorre precisare che il presupposto logico e giuridico per poter affrontare la tematica del processo *in absentia* è che l'imputato abbia ricevuto la notifica dell'atto di *vocatio in ius*. A tale riguardo, l'art. 157-ter c.p.p. si occupa delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio, per tali intendendo l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione a giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché il decreto penale di condanna. Com'è noto, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati personalmente all'imputato, seguendo canali differenti a seconda che questi abbia in precedenza dichiarato o eletto il proprio domicilio oppure no.

Qualora l'imputato abbia ricevuto in precedenza gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 1 c.p.p., oppure abbia dichiarato o eletto domicilio (anche telematico), la notifica dell'atto contenente la *vocatio in ius* o il decreto penale di condanna andrà effettuata personalmente «al domicilio dichiarato o eletto». La necessaria dichiarazione o elezione di domicilio porta ad escludere che tale notifica possa avvenire presso un eventuale domicilio telematico risultante da pubblici elenchi o registri<sup>2</sup>. Se ad esempio l'imputato è un avvocato o un imprenditore, i quali

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento in tema si rinvia a DEMARTIS, *Le notificazioni nella riforma Cartabia*, in *IlQuotidianoGiuridico*, 10 marzo 2023.

<sup>2</sup> Di tale avviso in dottrina è DEMARTIS, *Il processo in absentia alla luce della riforma Cartabia*, in *IlQuotidianoGiuridico*, 11 aprile 2023, pp. 2-3, nonché ALAGNA, *Le notificazioni dopo la Riforma Cartabia o "Come l'eroe tecnologico fu sconfitto dal temibile Mostro verde"*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it).

hanno un domicilio digitale reperibile su INIPEC, non per questo gli si può notificare l'atto introduttivo del giudizio alla sua PEC<sup>3</sup>.

In assenza di una dichiarazione o di una elezione di domicilio, la notifica andrà eseguita, invece, nei luoghi e con le forme indicate nell'art. 157 c.p.p., con l'esclusione delle modalità telematiche di cui all'art. 148 c.p.p. Ne consegue che prioritariamente e preferibilmente la notifica dovrà avvenire mediante consegna all'interessato e, nei soli casi in cui non sia possibile realizzare detta condizione, si possa recapitare l'atto a soggetti diversi dal destinatario (familiare convivente, portiere dello stabile, datore di lavoro etc.), fino al raggiungimento della "presunzione legale" di conoscenza sancita dall'art. 157 c.p.p.

Tale aspetto, secondo una parte della dottrina<sup>4</sup>, desta notevoli perplessità giacché la notifica dell'atto introduttivo del giudizio ad una persona diversa dall'imputato non garantisce che quest'ultimo abbia effettiva conoscenza della data e del luogo di svolgimento dell'udienza (anche dell'udienza preliminare). Conoscenza che, inevitabilmente, dovrebbe essere "personale" e "certa" e non desumibile da indici o presunzioni irragionevoli, anche perché i soggetti che l'art. 157 c.p.p. abilita a ricevere le notifiche potrebbero trovarsi nelle condizioni di non poter o non voler trasmettere l'atto notificato all'imputato.

Il sistema delle notificazioni si appresta a subire un cambiamento radicale. Sicuramente l'utilizzo di modalità telematiche consentirà un risparmio di tempo e costi rispetto al sistema previgente. Purtroppo, duole rilevare che uno sgravio significativo è dovuto al fatto che il difensore sarà onerato del compito di ritrasmettere al proprio assistito tutte le notifiche, successive alla prima, diverse da quelle contenenti la *vocatio in ius*. Inoltre, la riforma ha ampliato il catalogo dei soggetti abilitati a ricevere l'atto, nei casi in cui la notifica non sembra effettuata in modalità telematica. In fin dei conti sembra che, sull'altare dell'efficienza, si sia accordata precedenza alla "conoscenza legale" rispetto alla "conoscenza effettiva"

---

<sup>3</sup> Cfr. SCACCIANOCE, *Relazione in materia di notifiche all'imputato tenuta in occasione del convegno dal titolo Novità "a pioggia" sul processo penale: cinque tavole rotonde*, organizzato dall'ASPP "G.D. Pisapia", il 10 febbraio 2023, p. 4.

<sup>4</sup> Di tale opinione è DEMARTIS, *Il processo in absentia alla luce della Riforma Cartabia*, in *IlQuotidianoGiuridico*, 11 aprile 2024, p. 2.